VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 199, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in particolare l'art. 29, che prevede il contenimento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi;

VISTO l'articolo 50, comma 7-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

RAVVISATA la necessità di procedere ad opportuni interventi di restauro e nuovo allestimento del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

Articolo 1 (Istituzione e Funzioni)

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la "Commissione per il restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e per il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano", di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione di cui al comma 1, con le modalità di elaborazione che saranno ritenute opportune, ha il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri un progetto completo ed organico per il restauro del blocco 21 del Museo di Auschwitz-Birkenau e il nuovo allestimento del percorso espositivo italiano al suo interno.

Articolo 2 (Composizione)

- 1. La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti, di livello dirigenziale, designati da ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio del Segretario Generale; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La Commissione è altresì composta da due rappresentanti designati dall'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED); da due rappresentati designati dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e da due rappresentanti designati dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC).
- 2. Ai componenti, nominati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non spetta alcuna retribuzione, salvo il rimborso di eventuali spese di missione.
- 3. Ai fini della proposta di cui all'articolo 1, comma 2, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato al suo interno.
- 4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, la Commissione può disporre audizioni e proporre la partecipazione ai propri lavori, a titolo gratuito, di tecnici ed esperti della materia.

Articolo 3 (Ufficio di Segreteria)

1. Il supporto amministrativo all'attività della Commissione è assicurato dall'Ufficio del Segretario Generale – Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali.

Articolo 4

(Durata della Commissione e relazione di fine mandato)

- 1. La Commissione rimane in carica un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei componenti della Commissione.
- 2. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione stessa e possono essere confermati nel caso di proroga della durata dell'organismo.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza.

Roma,

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato